

**AVV. DOMENICO LO POLITO**  
**VIA G. CARDUCCI N. 7 87012 CASTROVILLARI (CS)**  
PEC: [domenico.lopolito@avvocatacastrovillari.legalmail.it](mailto:domenico.lopolito@avvocatacastrovillari.legalmail.it)

---

**TRIBUNALE CIVILE DI BARI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ex art. 414 c.p.c.**

**Per: Ansani Adolfo** nato a Catanzaro il 23/03/1958, CF. NSNDLF58C23C352U, residente in Castrovillari alla Via dei glicini nr.14, elettivamente domiciliato in Castrovillari alla via G. Carducci n. 7 presso lo studio dell'avv. Domenico Lo Polito, (C.F.LPLDNC66E19C349E) che lo rappresenta e difende in virtù del mandato in calce presente atto;

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec: [domenico.lopolito@avvocatacastrovillari.legalmail.it](mailto:domenico.lopolito@avvocatacastrovillari.legalmail.it);

- **ricorrente** -

**CONTRO**

- 1) **Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma, viale Trastevere (80185250588);**
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale di Catanzaro, in persona del Direttore pro tempore (C.F. 97036700793);**
- 3) **Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, in persona del direttore pro tempore C.F. (80003780782);**
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in persona del dirigente pro-tempore con sede in Taranto alla Via Lago di Como n. 9, 74121(C.F. 80024770721);**
- 5) **Ambito Territoriale Provinciale di Bari in persona del direttore p.t. con sede in Bari alla via Re David n. 178/F (C.F. 80020790723);**

Tutti domiciliati e rappresentati per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

- **Resistenti** -



## FATTO

Il ricorrente è docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A046 ex A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, titolare su posto normale presso l'Istituto - "C. COLAMONICO - N. CHIARULLI " BAIS026004 di Acquaviva delle Fonti (BA) immesso in ruolo, nella provincia di Potenza, con decorrenza giuridica e economica dall'01.09.2015. Lo stesso, per partecipare alla **fase C** della mobilità per l'a.s. 2016/2017, presentava nei modi e nei termini previsti dal CCNI mobilità scuola la domanda di MOBILITA' TERRITORIALE PER ASSEGNAZIONE AMBITO A LIVELLO NAZIONALE SCUOLA SEC. DI II GRADO -ANNO SCOLASTICO 2016/17 DOCENTI ASSUNTI NELL'A.S. 2015/16 NELLE FASI "B" E "C" DA GAE per la scuola secondaria di secondo grado a.s. 2016/2017 (**doc.1**) per classe di concorso A046 ex A019 e gli veniva attribuito il punteggio di 21 punti ed assegnato a PUG000000009-ambito 0009. Nella domanda di trasferimento il Sig. Ansani indicava, per posto comune, come preferenze territoriali, i seguenti Ambiti e nel seguente preciso ordine:

### Calabria:

Ambiti: 0006 – 0005 – 0003 – 0004 – 0002- 0001- 0007 – 0008 – 0012 – 0013 – 0009 - 0010;  
ed altri ambiti tra cui Basilicata, Campania e Puglia (**cfr.doc.1**).

Pubblicati dalle relative ATP in data 13/08/2016 i movimenti interprovinciali del personale docente su posti di scuola secondaria di II grado della provincia di Cosenza relativi alle Fasi "B – C e D" (**doc.2**), il ricorrente si rendeva conto di non aver ottenuto il trasferimento in alcuno degli ambiti prescelti della Calabria non essendo il suo nominativo contemplato nei suddetti elenchi. Nello specifico, il ricorrente non otteneva il trasferimento presso alcuna nuova sede scolastica, rimanendo, dunque, in servizio presso l'ambito territoriale PUGLIA000000009- ambito 0009 nelle scuole Ipsia Archimede di Barletta+ Liceo classico Carlo Troya di Andria e dall'anno successivo 2017-2018 nell'ambito Puglia 000000005- ambito 0005 presso l'Istituto - "C. COLAMONICO - N. CHIARULLI " BAIS026004 di Acquaviva delle Fonti (BA), dove é attualmente titolare.

## DIRITTO

### I

Dalla visione del riepilogo complessivo dei movimenti disposti sulla scuola secondaria di secondo grado per fasi B, C e D, della provincia di Cosenza risulta che **sono stati assegnati ambiti, indicati dal ricorrente nella domanda di trasferimento tra le prime preferenze, a docenti appartenenti a fase successiva (D) rispetto a quella del ricorrente (fase C)** e, precisamente:



- **PROVINCIA COSENZA AMBITO CALABRIA 0005 classe di concorso discipline giuridiche ed economiche: DOCENTE ASSEGNATO SANTO MARIA ANTONIETTA - - FASE D PUNTI 80 (cfr. doc.4)**

Considerato ciò e cioè che docenti appartenenti alla fase successiva a quella del ricorrente sono stati trasferiti in ambiti indicati come primi nell'ordine delle preferenze espresse dal prof. Ansani nella propria domanda di trasferimento, risulta evidente che a quest'ultimo è stato ingiustamente ed inspiegabilmente negato il proprio diritto ad ottenere il trasferimento presso taluno dei primi ambiti individuati come preferiti. L'illegittimità dell'operazione posta in essere dal MI nell'assegnare posti disponibili (e richiesti da docenti appartenenti alla Fase C) a docenti appartenenti alla fase D risulta dalla semplice lettura del testo dell'art. 6 del CCNI mobilità scuola dell'08/04/2016 (**doc.3**) in cui, al punto relativo alla Fase C dei trasferimenti, afferma "**FASE C – Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

Leggendo le predette disposizioni risulta chiaro, dunque, che:

- le domande di trasferimento dei docenti appartenenti alla Fase C sono subordinate alla previa soddisfazione delle richieste provenienti da docenti delle precedenti Fasi A e B;
- le domande di trasferimento dei docenti appartenenti alla Fase D sono subordinate alla previa soddisfazione delle richieste provenienti da docenti delle precedenti Fasi A, B e C;
- concorrendo sulle stesse classi di concorso e per le stesse preferenze territoriali, il trasferimento deve essere accordato in via prioritaria ai docenti appartenenti alla fase C e solo successivamente ed eventualmente, se residuano posti disponibili tra le suddette preferenze, ai docenti della fase D;
- non si realizza, pertanto, una situazione di vacanza e disponibilità di posti per i docenti della Fase D fintanto che non sono state soddisfatte le richieste di trasferimento dei docenti appartenenti alle precedenti Fasi B e C.



Merita, peraltro, precisare che le precedenze previste dalla contrattazione collettiva integrativa vantate e riconosciute da taluni dei docenti dalle quali il ricorrente si è visto superare non permettono, in ogni caso, in alcun modo di scavalcare o sovvertire l'ordine delle fasi.

Nel caso che ci occupa risulta, peraltro, certamente violato anche l'art.3 comma 4 CCNI mobilità del 08/04/2016 (**cf. all.3**) secondo il quale il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2015/2016 che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità **nel primo ambito territoriale richiesto** o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.

Dalle predette disposizioni del CCNI si ricava con molta chiarezza che per determinare chi, tra i docenti che ne hanno fatto richiesta, ha diritto ad ottenere taluno dei posti disponibili nel primo ambito richiesto, l'unico criterio al quale deve farsi e può legittimamente farsi riferimento è la graduatoria, quindi il punteggio posseduto. Nessun altro criterio risulta indicato dal CCNI. Le menzionate disposizioni affermano, inoltre, il diritto del docente che è posizionato in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione del primo ambito richiesto, ad ottenere la titolarità di una delle scuole indicate per detto ambito e secondo l'ordine espresso dal docente. E solo se, in base al punteggio di cui alla graduatoria, risulta che il docente che ha fatto domanda di trasferimento per un certo ambito (indicato come primo tra le preferenze) non ha un adeguato punteggio per ottenere l'assegnazione di taluno dei posti disponibili, può essergli assegnato un diverso ambito.

Nonostante ciò è accaduto che il prof. Ansani, sebbene avesse diritto ad essere assegnato ad uno degli Ambiti o sedi scolastiche della Calabria come indicate nella propria domanda di trasferimento sia perché appartenente a fase precedente (fase C), sia perché tali ambiti sono stati indicati prima nell'ordine delle preferenze, si è visto scavalcare nell'assegnazione dei predetti ambiti da docenti appartenenti a fasi successive.

In particolare, appartenendo ella a Fase C aveva di certo diritto ad essere trasferito su posto normale in Ambito Calabria 0006, dal medesimo indicato al primo posto nell'ordine delle preferenze territoriali, e che, invece, è stato attribuito non al ricorrente ma a docente **appartenente a fase D (De Santo Antonietta)**.

E' chiaro, quindi, che il Ministero non ha rispettato la sequenza delle fasi e tenuto conto del punteggio effettivamente posseduto dal ricorrente, ciò che ha comportato una grave violazione del diritto al trasferimento della prof. Ansani come chiaramente stabilito dagli articoli 3 e 6 del CCNI Mobilità 2016.



## II

Oltre alle illegittimità sopra evidenziate, non si comprende come sia potuto accadere che negli Ambiti della Calabria indicati dalla prof. Ansani nella propria domanda di trasferimento il medesimo non abbia ottenuto il chiesto trasferimento tenuto conto del numero dei posti presenti in organico e rimasti vacanti dopo i trasferimenti.

La legge 107/2015 tra le altre cose ha istituito l'organo funzionale o per meglio dire l'organico dell'autonomia, con validità triennale. Lo stesso per rispondere meglio ai criteri ispiratori della riforma della scuola per come delineati negli articoli 1,2,3 e 4 della stessa norma. L'organico dell'autonomia supera la distinzione storica tra organico di diritto ed organico di fatto e va a ricomprendere nel fabbisogno di personale docente tutte le ipotesi che possano realizzare al meglio gli obiettivi sopra indicati con il richiamo dei primi commi dell'art. 1. In particolare, poi, per realizzare tale articolazione scolastica è stato previsto:

Comma 63: le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

Comma 64: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente



della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando: a) la popolazione scolastica; b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. **L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65.** A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.

69. **All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia** come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, **è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo.** A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero



dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall' articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri.

Come si vede, dalla lettura dei commi riportati integralmente, in particolare dal comma 69, soltanto posti residuali, contenuti in un decreto emanato dal MIUR annualmente, vanno coperti o attraverso contratti a tempo determinato ovvero indeterminato con durata annuale. Se si vedono il decreto di utilizzazione e assegnazione indicato come allegato 10 si rileva agevolmente come le operazioni di mobilità annuale con detto decreto disposto, non fanno riferimento ai posti residuali e neppure al contingente speciale di cui al decreto del MIUR previsto dall'art. 1 comma 69 l. 107/2015.

I posti su cui sono state disposte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, di durata annuale, sono posti strutturali, facenti parte dell'organico dell'autonomia, secondo la definizione contenuta nel comma 68 del richiamato articolo 1.

I posti così formati, definiti per singole istituzioni scolastiche, rientrano a pieno titolo nell'organico dell'autonomia.

Su tali posti le operazioni di mobilità non possono essere annuali secondo quanto previsto dal richiamato comma 6. Soltanto i posti residuali possono e debbono avere quella destinazione.

I posti dell'organico dell'autonomia, viceversa, avendo validità triennale per definizione normativa, dovevano essere utilizzati per le operazioni di mobilità/assegnazione sede definitiva.

Avendo sottratto tali posti, illegittimamente, alle operazioni di trasferimento il ricorrente non ha trovato accoglimento alla domanda presentata pur avendone diritto.

### III

I trasferimenti interprovinciali *de quibus* sono stati gestiti e determinati a livello nazionale unicamente dal sistema informatico del MIUR attraverso l'applicazione del c.d. "algoritmo" previsto ed introdotto dalla L.107/2015. Nonostante non siano stati resi noti da parte dell'allora MIUR (ora MI) i parametri (c.d. "algoritmo") preimpostati e considerati da detto sistema informatico per gestire le domande di trasferimento in questione, ciò che appare evidente è che i trasferimenti disposti in applicazione dei detti parametri regolatori della procedura informatizzata non hanno tenuto conto in alcun modo delle



preferenze espresse dai docenti, e per quanto qui in particolare interessa, dal prof. Ansani, riguardo all'ambito ed alle preferenze indicate per il chiesto trasferimento, né della fase di appartenenza né del relativo collocamento in graduatoria, ciò che conseguentemente ha determinato macroscopici errori nella determinazione dei trasferimenti ed enormi pregiudizi alla ricorrente.

Il meccanismo di funzionamento del sistema come delineato dal MI e destinato a gestire a livello nazionale i trasferimenti del personale docente della scuola appare senza dubbio illegittimo poiché, nel caso di specie, viola evidentemente il criterio stabilito dall'art.6 del CCNI mobilità del 08/04/2016 il quale, con riferimento ai docenti appartenenti alla Fase D dei trasferimenti, afferma che essi possono *"(...)proporre istanza di mobilità **nel limite dei posti vacanti e disponibili** in ciascun ambito (...)rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase C"*. Ebbene, atteso quanto sopra chiarito in ordine all'esistenza di posti presenti e disponibili nell'organico della scuola secondaria di secondo grado negli ambiti della Calabria, ed in particolare nell'Ambito 0006, risulta palese che la gestione delle operazioni di mobilità posto in essere dal meccanismo informatico del MIUR presenta rilevanti profili di illegittimità non avendo tenuto in corretta considerazione l'effettivo e complessivo numero di posti disponibili in ciascun ambito indicato dalla ricorrente e su cui la medesima avrebbe potuto ottenere il richiesto trasferimento.

All'uopo si rammenta la definizione fornita dall'art.8 del suddetto CCNI circa le sedi disponibili per le operazioni di mobilità: *"1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali."*

Orbene, atteso che certamente esistevano posti disponibili nell'organico della scuola secondaria di secondo grado negli ambiti della Calabria indicati dalla ricorrente, non può che concludersi nel senso di ritenere che essi non sono stati regolarmente acquisiti o comunque che essi non sono stati giustamente ed adeguatamente considerati dal sistema informativo MIUR per soddisfare le richieste di trasferimento inoltrate dai docenti.

Risulta, inoltre, violato il criterio stabilito dal predetto art.6 del CCNI mobilità del 08/04/2016 (facente riferimento unicamente al collocamento in graduatoria per l'individuazione dell'ambito/scuola ove





trasferire il docente) nonché del D.P.R. 487/1994 “Testo aggiornato del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi” che all’art. 28 stabilisce *“Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.”*

Sulla questione dell’illegittimità del meccanismo informatico al quale il MIUR ha demandato la gestione complessiva delle operazioni di mobilità del personale docente si rinviengono numerosi precedenti giurisprudenziali (**docc. 4**) che attestano un indirizzo quanto mai consolidato sul punto.

Per quanto sopra premesso, il Sig. Ansani Adolfo, come sopra rappresentato e difeso e domiciliato

## **RICORRE**

Al Tribunale di Bari - Giudice del Lavoro, affinché fissi udienza di discussione del presente ricorso nella quale saranno rassegnate le seguenti

## **CONCLUSIONI**

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, così provvedere:

1) Accertare e dichiarare l’illegittimità del meccanismo di valutazione delle domande di trasferimento/assegnazione sedi interprovinciali disposte dai resistenti per l’a.s.2016/2017 e per l’effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento, con decorrenza degli effetti giuridici dall’a.s. 2016/2017, su scuola secondaria di secondo grado presso l’Ambito Calabria 0006 o comunque presso taluno degli ambiti della Calabria nel rispetto dell’ordine di preferenze indicato dal ricorrente nella domanda di trasferimento; conseguentemente dichiarare l’illegittimità e disapplicare il decreto dell’ATP di Cosenza del 13/08/2016 di pubblicazione dei trasferimenti interprovinciali del personale docente su posti di scuola secondaria di secondo grado fasi B, C e D nella parte in cui non ha accordato al ricorrente il trasferimento dal medesimo richiesto su Ambito 0006 classe A046 ex A019 posto comune nonché nella parte in cui ha disposto il trasferimento nel suddetto Ambito e per suddetta classe a docenti appartenenti a fase successiva o, comunque, dichiarare l’illegittimità e disapplicare il decreto di pubblicazione dei trasferimenti su scuola secondaria di secondo grado per Fase B, C e D e relativo bollettino dei movimenti pubblicati dall’USR-ATP competente in relazione



all'ambito in cui il ricorrente aveva ed ha diritto ad essere trasferito come accertato ed individuato in codesta sede;

- 2) Emettere ogni altro provvedimento idoneo a dare attuazione al diritto del ricorrente;
- 3) Condannare, altresì, i resistenti al pagamento di spese, diritti e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara che la presente controversia ha un valore ha un valore indeterminabile ma non è dovuto avendo il ricorrente un reddito inferiore al limite massimo come da dichiarazione che si allega **(doc. 5)**.

Si producono documenti richiamati e numerati in ricorso.

Castrovillari, 23/07/2021

Avv. Domenico Lo Polito

